



Città di Segrate

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI  
ORGANISMI SOCIETARI PARTECIPATI  
RELAZIONE TECNICA ED INDIRIZZI OPERATIVI**  
(art. 1, commi 611 e segg., Legge n. 190/2014 - Legge di Stabilità 2015)

# Piano di razionalizzazione delle società partecipate

## Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Segrate, in conformità al richiamato comma, ove dispone che il Sindaco definisce e approva *"un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"*.

Il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

### Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Segrate – Impatto normativo

### Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione insediatasi a seguito delle elezioni svoltesi il 14 giugno 2015.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli Organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

*"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

.....

*e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;"*

## Sezione 1 - Relazione tecnica

---

### 1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione a una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

- a) Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;
- b) Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;
- c) Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni e i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

#### a) Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali

- Modalità di organizzazione
  - o *Art. 112 – 113 – 114 – 116 del D. Lgs. 267/2000*
- Applicazione normativa comunitaria
  - o *Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011*
- Conformità degli affidamenti
  - o *c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012*
  - o *c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014*
- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
  - o *Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006*
  - o *c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Poteri antitrust
  - o *Art. 21bis della L. 287/1990*
- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
  - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)*
  - o *Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014*

- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
  - o *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)*
- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
  - o *c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Clausole arbitrali nei contratti di servizio
  - o *c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

## **b) Il rapporto tra enti locali e società partecipate**

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
  - o *c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007*
  - o *c. 569 art. 1 L. 147/2013*
- Riflessi dei risultati delle partecipate
  - o *c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013*
  - o *c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
- Razionalizzazione delle partecipate
  - o *Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014*
  - o *c. 611, 612, 613, 614 dell'art. 1 della L. 190/2014*
- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
  - o *Riorganizzazione del personale - c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013*
  - o *Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013*
- Responsabilità patrimoniale
  - o *c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009*
  - o *c. 1 art. 2497 del Codice Civile*
- Obblighi informativi a carico degli enti soci
  - o *art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
  - o *c. 735 art. 1 L. 296/2006*
  - o *art. 22 D. Lgs. 33/2013*
  - o *DM 25 gennaio 2015*

## **c) Vincoli all'operatività delle partecipate**

- Organizzazione del personale
  - o *Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008*
  - o *c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
  - o *c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006*
- Applicazione Codice degli appalti
  - o *c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011*
- Razionalizzazione costi di funzionamento
  - o *Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
  - o *Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
  - o *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Amministratori delle partecipate
  - o *c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006*
  - o *dPCM 26/06/2007*

- c. 32bis art. 3 L. 244/2007
- c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
- c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
- c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
- D. Lgs. 39/2013 - *Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
- DPR 251/2012 - *Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati
  - art. 11 D. Lgs. 33/2013
  - c. 39 art. 1 L. 190/2012
  - c. 1 art. 29 L. 241/1990
  - *Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico*

## 1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

### 1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art.1 della L.190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Questa Amministrazione, insediatasi il 16 giugno 2015, prendendo atto che la precedente non aveva provveduto a rispettare la scadenza del 31 marzo 2015 per l'adempimento in oggetto, si è attivata per adottare il Piano di razionalizzazione in conformità alle linee programmatiche del Sindaco, ponendo particolare attenzione alla verifica dell'efficienza ed economicità delle società partecipate.

### 1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art.1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di

ciascuna amministrazione locale, al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 sopra citato, individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna detti criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni sociе dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

***a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione***

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c.27, 28 e 29 dell'art.3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. ...."*; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c.569 dell'art.1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati a suo tempo posti in essere (deliberazione C.C. n.6 del 7/2/2011), il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 sopra citato non può che rivestire carattere dinamico.

Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

***b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;***

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblica pubblicato nell'agosto 2014; nelle note contenute nel c.d. "Piano Cottarelli", si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che *"in alcuni casi queste "scatole vuote" sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l'affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento."* Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l'applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se

l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

***c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;***

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto a individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute.

***d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;***

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto a esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo a una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua e affida il servizio al soggetto gestore.

***e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.***

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno a operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse e a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata a ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 evidenzia che "Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione." Rispetto a


tale indicazione, si evidenzia che i commi 563 – 568 e 568ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro e ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.



### 1.3 Gli Organismi partecipati dal Comune di Segrate – Impatto normativo

#### Rappresentazione degli Organismi societari partecipati e delle quote detenute dal Comune di Segrate

- organismi partecipati direttamente
- organismi partecipati indirettamente



### 1.3.1 Segrate Servizi SpA

#### Attività caratteristica

Di seguito si riportano le disposizioni contenute nello statuto della Società, con specifico riferimento all'oggetto sociale:

*Art. 3 – La Società ha per oggetto le seguenti finalità:*

*1) La gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie;*

*2) la gestione di servizi di natura socio assistenziale quali il servizio di assistenza domiciliare in favore di categorie deboli, disabili ed anziani e in servizio di assistenza relativo alla tutela integrata minori e famiglia*

*La Società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli Enti pubblici che la controllano.*

#### Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Segrate, i seguenti servizi:

- Servizio Farmaceutico espletato attraverso la gestione delle 4 farmacie comunali; è dal 1963 (anno di apertura della prima farmacia comunale) che il Comune gestisce le proprie farmacie, dapprima mediante l'allora "Azienda Farmaceutica Municipalizzata", divenuta poi "Azienda Speciale Farmacie di Segrate" ed, infine, trasformata nell'attuale "Segrate Servizi SpA".
- Servizi di Assistenza Domiciliare ad anziani e/o disabili (S.A.D.), gestito già dal 01/03/2006, ed attualmente avendone avuto l'affidamento "in house" con apposito contratto in corso fino al 31/12/2018 (Contratto di Servizio del 17/01/2012 Rep. 2/2012/Atti Priv.).
- il Servizio Integrato Minori e Famiglia, gestito già dal 01/01/2007, ed attualmente avendone avuto l'affidamento "in house" con apposito contratto in corso fino al 31/12/2018 (Contratto di Servizio del 17/01/2012 Rep. 1/2012/Atti Priv.).

#### Utile/(Perdita) d'esercizio nel triennio 2012-2014:

2012	2013	2014
€ 6.580	€ 33.173	€ 41.012

#### Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio	Impatto
<b>eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La Società svolge un'attività strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Segrate; la capacità di conseguire l'equilibrio economico gestendo e coordinando una pluralità di servizi rendono tale organismo strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</i>
<b>soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori</b>	<i>La Società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; infatti, al 31/12/2014, i dipendenti della Società</i>

<b>superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>risultano 34 e vi è un solo Amministratore Unico; il criterio in oggetto non risulta applicabile.</i>
<b>eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La Società svolge attività in ambito farmaceutico, sociale ed educativo; tali interventi non presentano affinità o sovrapposizioni con le attività svolte da altri organismi partecipati dal Comune di Segrate. Il criterio non risulta pertanto applicabile.</i>
<b>aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Per la natura e per la tipologia di servizi erogati, il criterio di razionalizzazione in oggetto non risulta applicabile alla Segrate Servizi SpA</i>
<b>contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Nell'assemblea dei soci del 18/10/2012 il Comune di Segrate ha disposto la drastica diminuzione dei costi degli organi amministrativi, sostituendo il C.d.A. con un Amministratore Unico. L'operazione ha determinato un significativo risparmio annuale (pari ad € 37.632): le indennità di carica e relativi oneri riflessi sono diminuite da € 67.200/anno a € 29.568/anno (riduzione del 56%)</i>

### 1.3.2 CoRE - Consorzio Recupero Energetici Spa

#### Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento all'oggetto sociale:

#### Art. 4 – OGGETTO

*1. La società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali e ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso Società, Associazioni di qualunque natura, temporanee e permanenti compresi Consorzi e Gruppi di interesse economico, controllate e/o collegate o comunque partecipate, delle seguenti attività:*

- 1) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi;*
- 2) acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento e ampliamento di impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti garantendo la continuità del servizio e un costante aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispetto della normativa vigente;*
- 3) smaltimento di rifiuti ospedalieri, nonché di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali sia utile o compatibile lo smaltimento negli impianti sociali;*
- 4) gestione del verde pubblico;*
- 5) produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e calore, limitatamente a quanto prodotto dai propri impianti e / o limitatamente alle necessità dei soci;*

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio - anche di commercializzazione e di studio - connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, nel rispetto delle norme vigenti.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, Gruppi di interesse economico, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

La Società nell'ambito del miglioramento della qualità ambientale del territorio nonché rispettosa dell'impatto ambientale delle strutture realizzate, assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai Cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

La Società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli enti pubblici che la controllano ed a favore degli stessi.

### **Rapporti di servizio con l'ente**

La società, costituita dai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Pioltello, Segrate e Cormano, esercita l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tramite incenerimento, delle suddette comunità. Il servizio viene garantito tramite un impianto di termo distruzione a ciclo continuo con produzione finale di energia termica per teleriscaldamento ed energia elettrica.

### **Utile/(Perdita) d'esercizio nel triennio 2012-2014:**

2012	2013	2014
€ 426.815	€ (3.485.852)	€ 133.412

### **Impatto criteri di razionalizzazione**

<b>Criterio</b>	<b>Impatto</b>
<b>eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Pur essendo l'attività svolta dalla società strettamente correlata alle finalità dell'Amministrazione, non può ritenersi che la gestione di detta attività necessiti del permanere di un soggetto separato dall'Amministrazione ed, in particolare, di un organismo societario di diritto privato.</i>
<b>soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori</b>	<i>La società è amministrata da un amministratore unico e il personale dipendente risulta pari a 152 unità; il criterio in oggetto non risulta formalmente applicabile.</i>

<b>superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	
<b>eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società non svolge attività simili a quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali; il criterio non risulta pertanto applicabile.</i>
<b>aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Per la natura e per la tipologia di servizi erogati, il criterio di razionalizzazione in oggetto non risulta applicabile alla Società, atteso che la stessa opera nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ma il Comune di Segrate non partecipa ad altri organismi societari preposti alla gestione di tali servizi.</i>
<b>contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>In quanto società a intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

### 1.3.3 Cap Holding Spa

#### Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento all'oggetto sociale:

#### Art. 4 – OGGETTO

1. *La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche.*
2. *La società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla progettazione di impianti, quelle di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque, quella di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, l'attività di autoriparazione su mezzi propri o in uso, quelle di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque*

quali la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.

3. La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).

4. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

5. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo.

### **Rapporti di servizio con l'ente**

La partecipazione del Comune alla società risulta strettamente funzionale al perseguimento del modello organizzativo deliberato dall'Autorità d'Ambito competente, che ha individuato, nella gestione in house del servizio idrico integrato, la soluzione ottimale.

In tal senso, il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Segrate contribuisce a salvaguardare l'assetto e il controllo societario interamente pubblico, requisito essenziale, secondo consolidata giurisprudenza, per il mantenimento del modello organizzativo prescelto.

Il servizio idrico integrato è peraltro inquadrabile nell'ambito dei servizi di interesse generale e rientra nelle competenze attribuite al Comune dalla normativa di settore, ancorché la titolarità dell'organizzazione del servizio rientri in capo all'Autorità d'Ambito.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 7.2.2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto sia da mantenere in quanto svolge attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Con delibere n. 14 del 31-03-2014 il Consiglio Comunale prendeva atto e approvava il progetto di "Scissione parziale non proporzionale di CAP HOLDING S.p.A. in favore della società a responsabilità limitata di nuova costituzione "PATRIMONIALE IDRICA LODIGIANA S.R.L.", redatto ai sensi dell'articolo 2506 bis Codice civile e sulla base della situazione patrimoniale al 30.09.2013, già approvato dal C.d.A. di CAP Holding SpA e con deliberazione di CC n. 37 del 29-11-2014 si prendeva atto e approvava il progetto di "fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A. di Idra Milano S.r.l.", redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter e ss. del Codice civile e sulla base della situazione patrimoniale al 30.06.2014 di ciascuna società, già approvati dal C.d.A. di CAP Holding SpA e dall'Amministratore Unico di Idra Milano S.r.l..

**Utile/(Perdita) d'esercizio nel triennio 2012-2014:**

2012	2013	2014
€ 8.309.975	€ 3.779.384	€ 4.611.47

**Società partecipate:**

partecipazioni dirette	%
Amiacque Srl	100%
Rocca Brivio Sforza Srl	51,04%
Pavia Acque Scarl	10,01%
Tasm Romania Srl	40%
Fondazione Lida	100%

Relativamente alle sopra indicate partecipazioni, si rileva che:

- Rocca Brivio Sforza Srl – con deliberazione del Comitato di indirizzo strategico di CAP Holding in data 10/01/2015 è stato disposto lo scioglimento volontario e liquidazione,
- Tasm Romania Srl - con deliberazione dell'Assemblea dei soci di CAP Holding in data 17/12/2013 è stata disposta la liquidazione giudiziale (promossa con deliberazione C.d.A. del 20/03/2014). È stato nominato l'Amministratore Giudiziario con sentenza del Tribunale di Bucarest (Romania) n. 10158 del 28/11/2014.
- Fondazione Lida – con deliberazione del Comitato di indirizzo strategico di CAP Holding in data 10/01/2015 è stato disposto il completamento dell'oggetto sociale entro il 2015 ed il successivo scioglimento della Fondazione.

**Impatto criteri di razionalizzazione**

<b>Criterio</b>	<b>Impatto</b>
<b>eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società opera come gestore unico dell'Ambito territoriale ottimale relativo al servizio idrico integrato; in tal senso risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.</i>
<b>soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri; il personale dipendente risulta pari a 157 unità; il criterio in oggetto non risulta formalmente applicabile.</i>
<b>eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c.</b>	<i>La società non svolge attività simili a quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali; il criterio non risulta pertanto applicabile.</i>

611 art. 1 L. 190/2014)	
<b>aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; in quanto gestore unico dell'Ambito ottimale, il criterio in oggetto non risulta applicabile.</i>
<b>contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>In quanto società a intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

### 1.3.4 Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente S.c.a.r.l.

#### Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico all'oggetto sociale:

#### Art. 3 - Oggetto

1. *La Società Consortile, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera nel settore dei servizi energetici integrati in modo esclusivo ed ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente esclusivamente a favore dei soci.*
2. *In tale ambito la Società Consortile persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità, fornendo ai soci servizi di supporto tecnico per l'attuazione delle loro politiche energetico - ambientali nonché per lo svolgimento delle inerenti funzioni amministrative.*
3. *La Società Consortile potrà avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di Legge e così di quelle disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.*

#### Rapporti di servizio con l'ente

La società eroga una serie di servizi, sotto elencati, strumentali all'attività svolta dal Comune in materia di rispetto delle disposizioni energetico-ambientali, in particolare, tramite apposito servizio di sportello quale punto di riferimento gratuito per dare informazioni ai cittadini sul risparmio energetico, incentivi e fonti rinnovabili.

- promuovere l'uso efficiente dell'energia e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
- promuovere attività di certificazione e di diagnostica negli edifici;
- accrescere le competenze in materia di energia presso gli operatori pubblici e privati;



- promuovere attività di formazione presso gli operatori del settore;
- fornire assistenza allo sviluppo di attività economiche connesse con iniziative locali di uso efficiente dell'energia;
- fornire servizi di consulenza e di informazione sulle opportunità di risparmio energetico, con particolare riferimento alle forme di finanziamento, alla normativa tecnica e, in generale, alla legislazione riguardante l'energia;
- organizzare manifestazioni ed eventi concernenti l'energia e l'ambiente in generale.

#### Utile/(Perdita) d'esercizio nel triennio 2012-2014:

2012	2013	2014
€ 30.316	€ 33.322	€ 29.934

#### Impatto criteri di razionalizzazione

<b>Criterio</b>	<b>Impatto</b>
<b>eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Pur essendo l'attività svolta dalla società strettamente correlata alle finalità dell'Amministrazione, non può ritenersi che la gestione di detta attività necessiti del permanere di un soggetto separato dall'Amministrazione ed, in particolare, di un organismo societario di diritto privato.</i>
<b>soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società è amministrata da un amministratore unico ed il personale dipendente risulta pari a 152 unità; il criterio in oggetto non risulta formalmente applicabile.</i>
<b>eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>La società non svolge attività simili a quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali; il criterio non risulta pertanto applicabile.</i>
<b>aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)</b>	<i>Per la natura e per la tipologia di servizi erogati, il criterio di razionalizzazione in oggetto non risulta applicabile alla Società, atteso che la stessa opera nell'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ma il Comune di Segrate non partecipa ad altri organismi societari preposti alla gestione di tali servizi.</i>
<b>contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611)</b>	<i>In quanto società a intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della</i>

**art. 1 L. 190/2014)**

*società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.*

### **1.3.5 Società sportiva dilettantistica Acquamarina Segrate Srl - in liquidazione**

*Con deliberazione n. 6 del 07/02/2011 il Consiglio Comunale ha stabilito che ..."in ottemperanza all'articolo 14 c. 32 della L. 122/2010, la società sportiva dilettantistica Acquamarina Segrate Srl, con socio unico, verrà messa in liquidazione entro il 31 marzo 2011, non ravvisando i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia tali da consentire una partecipazione alle procedure di evidenza pubblica che l'Amministrazione pubblica dovrà porre in essere per i servizi pubblici attualmente gestiti dalla suddetta Società;..."*

La Società è stata posta in liquidazione dal 30/03/2011 con verbale dell'assemblea dei soci, a repertorio Notaio Ovidio De Napoli, la cui iscrizione è avvenuta al Registro Imprese in data 25 maggio 2011.

Risulta tuttora in corso la procedura di liquidazione, funzionale al suo scioglimento definitivo.

---

## Sezione 2 – Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione degli Organismi partecipati dal Comune di Segrate

Di seguito si riportano, per ogni Organismo partecipato, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

### 2.1 Segrate Servizi SpA

<b>Priorità di razionalizzazione</b>	<i>La Società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/cessione/liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata a erogare servizi indispensabili per la collettività. In quanto azienda interamente detenuta dal Comune di Segrate, si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica, nel rispetto degli strumenti e delle disposizione normative e regolamentari vigenti.</i>
<b>Modalità di intervento</b>	<i>Adozione di specifici atti di indirizzo da parte del Consiglio Comunale relativamente alla gestione dei servizi gestiti. Svolgimento del controllo analogo posto in essere dagli uffici comunali competenti. Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</i>
<b>Tempi di attuazione</b>	<i>Secondo le disposizione normative e regolamentari vigenti.</i>
<b>Risparmi da conseguire</b>	<i>Non sono previsti particolari risparmi; obiettivo dell'esercizio è quello del rispetto delle previsioni di bilancio.</i>

### 2.2 CoRE SpA

<b>Priorità di razionalizzazione</b>	<i>La Società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/cessione/liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata a erogare servizi indispensabili per la collettività. Si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica, nel rispetto degli strumenti e delle disposizione normative e regolamentari vigenti.</i>
--------------------------------------	--

<b>Modalità di intervento</b>	<i>Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica</i>
<b>Tempi di attuazione</b>	<i>Secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti</i>
<b>Risparmi da conseguire</b>	<i>Obiettivo dell'esercizio è quello del rispetto delle previsioni di bilancio</i>

### 2.3 Cap Holding Spa

<b>Priorità di razionalizzazione</b>	<p><i>La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l'attività svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività.</i></p> <p><i>In quanto società a intero capitale pubblico e soggetta a controllo, si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica. Gli uffici competenti verificheranno anche l'effettiva attuazione degli interventi di razionalizzazione delle partecipate di CAP Holding (società di 2° livello per il Comune); la società ha infatti comunicato con nota del 03/03/2015, prot. 2833 (prot. Comunale n. 7948 ) la propria determinazione di procedere alla messa in liquidazione delle seguenti tre società partecipate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– TASM Romania Srl</i></li> <li><i>– Rocca Brivio Sforza Srl</i></li> <li><i>– Fondazione LIDA</i></li> </ul>
<b>Modalità di intervento</b>	<p><i>Svolgimento di attività di controllo secondo i criteri adottati dall'Amministrazione e posti in essere dagli uffici competenti dell'ente.</i></p> <p><i>Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</i></p>
<b>Tempi di attuazione</b>	<i>Secondo le indicazioni ed aggiornamenti forniti dalla stessa Società partecipata.</i>
<b>Risparmi da conseguire</b>	<i>Riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012)</i>

### 2.4 Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente Scarl - in liquidazione

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.40 nella seduta del 30 novembre 2015, ha preso atto che nell'Assemblea dei Soci del 03/11/2015 si è manifestata la volontà, da parte

degli Enti soci di controllo, di procedere alla messa in liquidazione volontaria della Società medesima ed alla conseguente nomina del liquidatore;

Non sono previsti particolari obiettivi di razionalizzazione, tenuto conto dello stato di liquidazione in cui verrà a trovarsi a breve la Società; l'Amministrazione verificherà, attraverso gli uffici competenti, il corretto svolgimento delle attività di liquidazione, per quanto di competenza del Comune di Segrate, attivando apposito monitoraggio delle cause del protrarsi dei termini di chiusura della Società, nonché dei costi sostenuti per la procedura di liquidazione.

## **2.5 Società sportiva dilettantistica Acquamarina Segrate Srl - in liquidazione**

Non sono previsti particolari obiettivi di razionalizzazione, tenuto conto dello stato di liquidazione in cui già si trova la Società; l'Amministrazione verificherà, attraverso gli uffici competenti, il corretto svolgimento delle attività di liquidazione, attivando apposito monitoraggio delle cause del protrarsi dei termini di chiusura della Società, nonché dei costi sostenuti per la procedura di liquidazione.

---